
**CAPITOLATO SPECIALE
PER
L'AFFIDAMENTO DEL
SERVICE DI AMPLIFICAZIONE
DEL FESTIVAL
“I SUONI DELLE DOLOMITI 2019”**

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	3
Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore	4
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante	5
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	5
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	6
Art. 7 – Durata del contratto	6
Art. 8 – Importo del contratto.....	6
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	6
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto	6
Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	6
Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	6
Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	7
Art. 14 – Fallimento e modifiche soggettive dell'appaltatore	7
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	7
Art. 16 – Subappalto.....	8
Art. 17 – Tutela dei lavoratori	8
Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto.....	8
Art. 19 – Sicurezza	8
Art. 20 – Elezione di domicilio dell'appaltatore	9
Art. 21 – Trattamento dei dati personali.....	9
Art. 22 – Obblighi assicurativi	9
Art. 23 – Penali.....	9
Art. 24 – Risoluzione del contratto per inadempimento.....	9
Art. 25 – Clausole di risoluzione espresa.....	10
Art. 26 – Recesso.....	10
Art. 27 – Definizione delle controversie	10
Art. 28 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	10
Art. 29 – Spese contrattuali	11
Art. 30 – Disposizioni anticorruzione.....	11
Art. 31 – Norma di chiusura	11

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto i servizi di amplificazione/illuminazione/noleggio backline, trasporto e gestione degli strumenti degli artisti, di gazebo - forniti dalla committente-, gestione dello spazio degli artisti, delimitazione dell'area del concerto, su indicazione della Committente, con paletti e corde forniti dalla stessa, servizio di facchinaggio, come specificato nell'allegato 1, in occasione dei concerti previsti nell'ambito del Festival "I Suoni delle Dolomiti 2019" organizzato da Trentino Marketing S.r.l. e dalle Apt della Val di Fassa, Val di Fiemme, San Martino di Castrozza Passo Rolle Primiero e Vanoi, Madonna di Campiglio Pinzolo Val Rendena, Val di Non, Dolomiti Paganella.
2. I servizi oggetto d'appalto si configurano quale supporto specializzato all'attività di Trentino Marketing S.r.l. al fine di garantire il presidio con personale qualificato per tutta la durata della manifestazione in oggetto.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. I servizi di cui all'art. 1 hanno esecuzione in ambiente montano tra i 1.000 e i 2.700 metri di altitudine, al sole, con possibilità di copertura per personale e attrezzatura durante il concerto solo in caso di pioggia, e secondo le modalità di seguito elencate in occasione degli appuntamenti indicati nell' "Allegato 1":

A) Direzione tecnica, compresa l'attività di definizione delle schede tecniche con i management degli artisti al fine di renderle compatibili con la dotazione tecnica di seguito indicata. Eventuali esigenze tecniche particolari ovvero differenti dalla dotazione tecnica indicata, dovranno essere concordate con la stazione appaltante.

B) Per i concerti di cui all'Allegato 1 sub A), noleggio, trasporto, relativa assistenza in loco, della dotazione di seguito indicata:

Impianto amplificazione per concerti gruppi acustici composto da:

- n.01 mixer tipo MIDAS VENICE F 24 o 240 o similare con 16 ch microfonici + 2 stereo
- n.01 multieffetto tipo LEXICON PCM91
- n.01 equalizzatore grafico a terzi ottava tipo KT DN 370
- n.02 compressore 2 canali tipo BSS DPR 402
- n.01 finale tipo d&b D6
- n.02 diffusore tipo d&b e12 (SALA)
- n.01 finale monofonici tipo d&b D6
- n.02 diffusore tipo d&b MAX 12 (MONITOR)
- n.01 set microfoni Shure, Akg, Beyer, EV, Neumann, Dpa
- n.01 stage box 16/6 da 30mt
- aste e cavi

L'impianto dovrà essere comprensivo di tutti gli accessori necessari per il corretto svolgimento dei concerti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cavi, accessori e tutto l'occorrente per il funzionamento, tenuto anche conto della particolare ubicazione dei luoghi nei quali i concerti avranno luogo.

Si precisa che, per fornire alimentazione all'impianto audio descritto e a tutte le apparecchiature, nonché ad eventuali amplificatori per strumenti dei musicisti, non è prevista nessuna alimentazione elettrica. L'impianto dovrà essere alimentato da un sistema di alimentazione a batteria di potenza adeguata a garantire una autonomia di circa 2 ore per prove

e concerto (sono esclusi i gruppi elettrogeni o altri sistemi che producano rumore o inquinamento).

Nella dotazione si dovrà prevedere, inoltre, una protezione in caso di pioggia formata da gazebo e teli da utilizzare per l'impianto e gli strumenti.

In caso di maltempo, per i concerti all'aperto è previsto un luogo di recupero in teatro o luogo similare, situato in valle, secondo quanto indicato nell'Alleato 1 sub A) In tal caso la stazione appaltante si riserva di spostare l'esecuzione dello spettacolo nel luogo di recupero, dandone comunicazione all'appaltatore entro le ore 9.00 del giorno stesso del concerto, ad eccezione del concerto dell'Alba del 20 luglio per il quale verrà data comunicazione entro le ore 20 del giorno precedente

Nel caso in cui, prima dell'avvio dello spettacolo, si verificassero imprevisti (come ad esempio problemi nella consegna delle apparecchiature audio o del service, ritardi degli Artisti o della sua band, rottura di strumenti, sopravvenuta temporanea inagibilità del luogo, condizioni atmosferiche avverse tali da non precludere la sicurezza del personale impiegato, ecc.) tali da impedire il regolare avvio del concerto all'ora stabilita, la stazione appaltante valuterà se ritardare lo svolgimento dello spettacolo in loco, fermo restando che lo stesso potrà subire un ritardo massimo di un'ora sull'orario originariamente fissato, oppure se "recuperare" lo spettacolo nel luogo di recupero previsto.

Si precisa che nei casi sopra previsti di recupero dello spettacolo, la dotazione tecnica rimarrà comunque quella indicata nell'Allegato 1 A)

Nel caso in cui i luoghi di recupero non fossero dotati di un impianto di illuminazione è necessario prevedere, oltre alle attrezziature elencate, un impianto di illuminazione di base, adeguato al genere musicale e allo spazio dove verrà effettuato il recupero (come da Allegato 1 sub A).

Per motivi tecnici le apparecchiature da utilizzare dovranno essere obbligatoriamente quelle indicate in elenco.

C) Per i concerti di cui all'Allegato 1 sub B), noleggio di nr. 1 impianto d'amplificazione a batteria ricaricabile, trasportabile a mano, con 2 microfoni a filo e adattatore per il collegamento dei microfoni a due casse.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore dovrà farsi carico, a propria cura e spese del trasporto, il montaggio e smontaggio di tutte le attrezziature, delle attività di delimitazione dell'area dove si esibiranno i musicisti con paletti in legno e mazza, corde (tali attrezziature verranno fornite dalla stazione appaltante), dell'assistenza durante le prove ed i concerti con personale tecnico qualificato e con esperienza.

2. L'appaltatore dovrà individuare un referente per l'attività di Direzione artistica da comunicare alla stazione appaltante entro 1 settimana dopo il conferimento dell'incarico.

3. L'appaltatore dovrà mettere a disposizione personale qualificato e con comprovata esperienza, in grado di assolvere anche la mansione di fonico, se necessario, ed inviare alla stazione appaltante un calendario di presenze del suddetto personale e il nome del responsabile di ogni singolo appuntamento. Eventuali modifiche andranno comunicate alla stazione appaltante entro la settimana precedente il concerto.

4. L'appaltatore dovrà definire con i management degli artisti le schede tecniche definitive e sottoporre all'approvazione della Committente entro il 15 giugno 2019, salvo diversi accordi con la Stazione Appaltante.

5. L'appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante due giorni prima e ritirare il giorno successivo a ciascun appuntamento presso la sede di Trentino Marketing S.r.l., l'impianto di amplificazione a batteria di cui al precedente Art. 2 comma 1 sub B).
6. L'appaltatore è tenuto ad apportare eventuali modifiche e/o correzioni, che la Committente dovesse richiedere per la corretta erogazione del servizio, senza che questo possa comportare alcuna maggiorazione dei costi.
7. L'appaltatore dovrà verificare le dotazioni tecniche dei teatri o luoghi simili interessati dal recupero secondo quanto indicato nell'*Allegato 1 sub A*).
8. L'appaltatore, vista la particolarità degli accessi ai luoghi dei concerti, dovrà utilizzare furgoni di peso fino a 35 qli.
9. Restano a carico dell'appaltatore tutti gli oneri relativi a trasferte, vitto e alloggio delle persone impiegate nell'erogazione del servizio

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante si impegna a mettere a disposizione eventuali mezzi fuoristrada che si rendessero necessari per il trasporto dei materiali, qualora i luoghi dei concerti non fossero raggiungibili con furgoni di peso fino a 35 qli.
2. La stazione appaltante si impegna a fornire eventuali permessi di transito e biglietti degli impianti di risalita che si rendessero necessari.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a. La Legge Provinciale n.2 del 9 marzo 2016 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
 - b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ove applicabili;
 - c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - d. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 *“Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *“Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23”*, per quanto applicabili;
 - e. la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
 - f. le norme del codice civile;
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolo, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.

4. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a.1) il presente capitolato speciale d'appalto;
 - a.2) l'offerta economica dell'appaltatore;

Art. 7 – Durata del contratto

1. Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha durata fino al 16 settembre 2019.

Art. 8 – Importo del contratto

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.
2. Il prezzo comprende tutti gli oneri relativi alle spese di trasferta, vitto e alloggio del personale impiegato durante gli eventi.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante, prima dell'esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell'esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all'appaltatore.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della L.P. 2/2016.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 27 della L.P. 2/2016.
3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento dei corrispettivi spettanti all'appaltatore verso presentazione di fatture mensili posticipate emesse sulla base dei servizi svolti nel mese precedente
2. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo a 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale, previa verifica della regolare effettuazione della

prestazione, nonché della regolarità contributiva previdenziale e fiscale come prevista dalla vigente normativa.

Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 14 – Fallimento e modifiche soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di fallimento o morte dell'appaltatore, la stazione appaltante può recedere dal contratto, salvo corrispondere il compenso per la parte di prestazione da questo utilmente eseguita. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. art. 106, comma 1, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/2016.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'affidatario intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera a) della legge provinciale n. 2/2016.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola

secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 16 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 105, D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 26 della L.P. 2/2016, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati artt. 105, D.Lgs. 50/2016 e 26 della L.P. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 26, comma 6, della L.P. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore.

Art. 17 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. L'Appaltatore deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.

Art. 19 – Sicurezza

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, considerata la particolare natura dei luoghi (ambiente montano, all'aperto) si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

Art. 20 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 21 – Trattamento dei dati personali

1. L'appaltatore autorizza fin d'ora la stazione appaltante al trattamento, anche informatico e telematico, ed alla comunicazione dei suoi dati personali, per l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria, connessi al presente contratto (ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR).
2. L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali relativi ai soggetti con cui entra in contatto nell'esecuzione del presente incarico. Inoltre, i dati raccolti o di cui entra in possesso non possono essere diffusi, pubblicati o comunicati a nessun altro soggetto al di fuori della stazione appaltante o alto soggetto da quest'ultima individuato.

Art. 22 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammarchi.

Art. 23 – Penali

1. In caso di inadempimento delle prestazioni indicate agli artt. 2 e 3 si applicherà una penale massima pari al 10% del corrispettivo.
2. L'entità delle penali è stabilita, previa contestazione scritta, avverso la quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
3. Nel caso in cui l'appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

Art. 24 – Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ai sensi dell'art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvede a mettere formalmente in mora tramite PEC l'appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa

dell'inadempimento stesso; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 25 – Clausole di risoluzione espressa

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 24, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
 - a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b. ingiustificata sospensione del servizio;
 - c. subappalto non autorizzato;
 - d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 15 del presente capitolato;
 - e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumeento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 13, comma 3, del presente capitolato;
 - g. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.
2. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 26 – Recesso

1. È facoltà della stazione appaltante recedere tramite PEC, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'appaltatore, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all'eventuale mancato guadagno.

Art. 27 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 28 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 29 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.
1. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 30 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolo vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (“*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante*”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 31 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolo.

Allegato 1

A) IMPIANTO AMPLIFICAZIONE PER CONCERTI GRUPPI ACUSTICI

30.6 ore 12

Val di Fassa
Rifugio Micheluzzi, Gruppo del Sassolungo
Quota 1.850 metri

Recupero in caso di maltempo
Ore 17.30 Teatro Navalge, Moena

14.7 ore 12

Val di Fiemme
Malga Canvere, Gruppo Viezzena – Bocche
Quota 1.975 metri

Recupero in caso di maltempo
Ore 17.30 Palafiemme, Cavalese

20.7 ore 6

Val di Fassa
L’Alba delle Dolomiti
Col Margherita, Passo San Pellegrino, Gruppo Lusia – Bocche
Quota 2.560 metri

Per questo concerto è necessario aggiungere alla dotazione specificata in art 2 comma B)
n.01 finale tipo d&b D6
n.02 diffusore tipo d&b e12 (SALA)

data la complessità dell’appuntamento è necessario includere un servizio di facchinaggio di nr. 2 persone

Recupero in caso di maltempo
Ore 17.30 Teatro Navalge, Moena

7.8 ore 12

Val di Fassa
Buffaure, Colac Buffaure
Quota 2.150 metri

Per questo concerto è necessario aggiungere alla dotazione specificata in art 2 comma B)
n.01 finale tipo d&b D6
n.02 diffusore tipo d&b e12 (SALA)

Si richiede noleggio di nr. 1 contrabbasso da concerto, ampli e 1 ampli AER per chitarre

Recupero in caso di maltempo
Ore 17.30 Teatro Navalge, Moena

31.8 ore 12

Val di Non
Pian della Nana, Malga Tassulla, Gruppo di Brenta
Quota 2.080 metri

Per questo concerto è necessario aggiungere alla dotazione specificata in art 2 comma B)
n.01 finale tipo d&b D6
n.02 diffusore tipo d&b e12 (SALA)
n.01 sistema alimentazione a batteria per un totale massimo di potenza assorbita di 1000W (1kW)

Recupero in caso di maltempo
Ore 21 Auditorium Polo Scolastico, Cles

2.9 ore 21

Madonna di Campiglio, Salone Hofer
Quota 1.522 metri

Per tale concerto è richiesto anche un service tecnico di illuminazione (n. 1 mixer luci minimo 24 canali, n. 1dimmer 12 canali, n. 2 piantane con barra portafari e n. 8 fari teatrali 1000 w.)

3.9 ore 12

Madonna di Campiglio
Camp Centener, Gruppo di Brenta
Quota 2.082 metri

Si richiede il noleggio di nr. 1 set batteria

Recupero in caso di maltempo
Ore 17.30 PalaCampiglio, Madonna di Campiglio

4.9 ore 12

Madonna di Campiglio
Malga Brenta Bassa, Gruppo di Brenta
Quota 1.261 metri

Recupero in caso di maltempo
Ore 17.30 PalaCampiglio, Madonna di Campiglio

5.9 ore 12

Val di Fassa

Rifugio Bergvagabunden, Gruppo Costabella – Cima Uomo

Quota 2.530 metri

ci sono da percorrere 150 metri a piedi per il trasporto dell'apparecchiatura ed è necessario includere un servizio di facchinaggio di nr. 4 persone

Recupero in caso di maltempo

Ore 17.30 Aula Magna Polo Scolastico Moena

5.9 ore 21

Madonna di Campiglio

PalaCampiglio

Quota 1.522 metri

6.9 ore 17.30

Madonna di Campiglio

Conca Verde

Quota 1.522 metri

Recupero in caso di maltempo

Ore 17.30 PalaCampiglio, Madonna di Campiglio

7.9 ore 12

Madonna di Campiglio

Malga Vagliana, Gruppo di Brenta

Quota 1.973 metri

Recupero in caso di maltempo

Ore 21 PalaCampiglio, Madonna di Campiglio

8.9 ore 12

Altopiano della Paganella

Rifugio La Montanara, Dolomiti di Brenta

Quota 1.525 metri

Recupero in caso di maltempo

Ore 17.30 Sala Congressi Lido Molveno

11.9 ore 12

Val di Fiemme

Passo di Lavazè, Gruppo Corno Nero – Pala Santa

Quota 1.807 metri

Recupero in caso di maltempo

Ore 17.30 Palafiemme, Cavalese

Si richiede noleggio di nr. 1 contrabbasso da concerto

14.9 ore 12

Val di Fassa
Ciampac, Gruppo della Marmolada
Quota 2.160 metri

Per questo concerto è necessario aggiungere alla dotazione specificata in art 2 comma B)

n.01 finale tipo d&b D6
n.02 diffusore tipo d&b e12 (SALA)

data la complessità dell'appuntamento è necessario includere un servizio di facchinaggio di nr. 2 persone

Recupero in caso di maltempo
Ore 17.30 Teatro Navalge, Moena

15.9 ore 12

San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi
Villa Welsperg, Val Canali, Pale di San Martino
Quota 1.038 metri

Per questo concerto è necessario aggiungere alla dotazione specificata in art 2 comma B)

n.01 finale tipo d&b D6
n.02 diffusore tipo d&b e12 (SALA)

Recupero in caso di maltempo
Ore 17.30 Auditorium Intercomunale Primiero

B) IMPIANTO D'AMPLIFICAZIONE A BATTERIA RICARICABILE, TRASPORTABILE A MANO

7.7 ore 12

San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi
Rifugio Rosetta Giovanni Pedrotti, Pale di San Martino

28.7 ore 12

Val di Non
Malga Flavona, Gruppo di Brenta

2.8 ore 12

Val di Fiemme
Laghi di Bombasèl, Gruppo del Lagorai

21.8 ore 12

Val di Fiemme

Località La Porta, Gruppo Cornacci – Monte Agnello

28.8 ore 12

Val di Fassa

Rifugio Antermoia, Gruppo del Catinaccio

1.9 ore 6.30

L'Alba delle Dolomiti

Pra Castron di Flavona